

**La Cassazione sul danno da demansionamento: esso non deriva in automatico dalla
inadempienza del datore di lavoro ma va provato ex art. 2729 c.c.
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 15 ottobre 2019- 11 marzo 2020, n. 6941)**

La Cassazione precisa che il danno derivante da demansionamento o da dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma anzi il danno che ne consegue è suscettibile di essere dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell'articolo 2729 c.c.. La prova può avvenire anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, attraverso la valutazione della qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta nonché attraverso la durata del demansionamento e la nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. È ammessa una determinazione equitativa dell'entità del danno da demansionamento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe	- Presidente
Dott. DE GREGORIO Federico	- Consigliere
Dott. LORITO Matilde	- Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia	- rel. Consigliere
Dott. CIRIELLO Antonella	- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15751-2016 proposto da: (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS); - ricorrente – contro (OMISSIS) S.R.L., (gia' (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9163/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2015 R.G.N. 9528/2012. RILEVATO CHE: 1. (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) e chiese di essere reintegrato nelle mansioni di analista

informatico oltre che la condanna della convenuta al risarcimento del danno professionale, esistenziale, morale e biologico in relazione al demansionamento subito. 1.1. Espose il ricorrente di essere stato lasciato inoperoso dall'agosto del 2003 per circa 56 mesi durante i quali, per circa due mesi, gli erano state attribuite mansioni inferiori rispetto al suo livello di inquadramento che, comunque, lo impegnavano per non piu' di 3-4 giorni al mese. 1.2. Dedusse che gia' in precedenza, con riguardo al periodo 1996/2003, aveva denunciato di essere stato demansionato dalla allora (OMISSIS) s.p.a. e che, con sentenza del Tribunale di Roma n. 940 del 2006, passata in giudicato, la societa' era stata condannata a restituirlo alle mansioni spettanti ed a risarcire il danno da demansionamento. 1.3. Evidenzio' che, ciononostante, la datrice di lavoro gli erogo' le somme dovute ma non lo assegno' alle mansioni spettanti e che dunque il demansionamento si era protratto dal 2003 e fino al 2008 sebbene la sentenza facesse stato anche nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., poi (OMISSIS) s.r.l., cessionaria del ramo (OMISSIS) s.p.a.. 2. Il Tribunale di Roma respinse le domande di accertamento di svolgimento di mansioni superiori e di risarcimento del danno esistenziale mentre accolse la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno alla professionalita' e biologico patito dal lavoratore a causa del protratto demansionamento. 3. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, ha corretto l'errore materiale in cui era incorsa la sentenza di primo grado chiarendo che il demansionamento si era protratto dal 2003 al 2008. Ha poi rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno alla professionalita' evidenziando che le allegazioni del ricorrente erano generiche sia con riguardo alla quantita' e qualita' dell'esperienza lavorativa precedente che con riferimento all'esito finale della dequalificazione anche in relazione alle occasioni di lavoro piu' favorevoli perse nel periodo in contestazione. 4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS) articolando tre motivi ai quali resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l., gia' (OMISSIS) Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'articolo 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO CHE:

5. Con il primo motivo di ricorso e' denunciata la violazione degli articoli 112 e 437 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. 5.1. Sostiene la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto, nella memoria di costituzione in primo grado non vi era alcun riferimento alla carenza espositiva del ricorso ai sensi dell'articolo 414 c.p.c. poiche' ci si doleva della mancanza di allegazione probatoria e non, come dedotto in appello, della mancanza di specifiche allegazioni in fatto. 6. La censura e' infondata. 6.1. Dall'esame degli atti, autorizzato dalla natura della censura, si evince che la societa' aveva esattamente contestato l'insussistenza di specifiche allegazioni in fatto utili a dimostrare l'esistenza del danno alla professionalita' e dunque la Corte legittimamente ha verificato se erano stati dedotti argomenti in fatto (contenuto delle mansioni spettanti e di quelle in concreto attribuite) che consentissero al giudice di procedere nell'istruttoria. 7. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale e' dedotta la violazione dell'articolo 115 c.c., comma 2, articoli 1218, 1223, 2103, 2697, 2727 e 2729 c.c., non puo' essere accolto. 7.1. Va rammentato che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. Si tratta di danno che e' suscettibile di essere dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell'articolo 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, di tal che possono essere valutati la qualita' e quantita' dell'attivita' lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalita' coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova

collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. del 03/01/2019 n. 21, 26/02/2009 n. 4652 e di recente Cass. 23/07/2019 n. 19923) ma pur sempre, come si e' detto, sulla base di un quadro fattuale da cui il giudice possa desumere in via presuntiva la sua esistenza. Rientra tra gli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e percio' incensurabili in sede di legittimita' la verifica dell'esistenza di allegazioni sufficienti da parte del lavoratore, che ne e' onerato, da cui poi desumere l'esistenza del danno da demansionamento professionale e procedere ad una determinazione della sua entita' anche in via equitativa. 7.2. Orbene la Corte territoriale ha esattamente applicato tali principi e con valutazione di fatto in questa sede incensurabile ha escluso di potere desumere dai fatti allegati il danno reclamato e la sua ricostruzione, che non viola nessuna delle disposizioni richiamate in tema di prova, non puo' essere qui censurata. 8. Neppure l'ultimo motivo di ricorso, con il quale e' denunciata con riguardo all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed all'articolo 132 c.p.c., n. 4 la motivazione apparente e perplessa della sentenza con omesso esame di fatto decisivo puo' essere accolto atteso che nel ricorso non viene neppure indicato quale sia il fatto decisivo il cui esame la Corte abbia trascurato. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo vanno poste a carico del ricorrente soccombente. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'articolo 13, comma 1 bis, citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'articolo 13, comma 1 bis, citato D.P.R., se dovuto.
